

AVVOCATO CARLO CUCCU

PATROCINIO NANTILE MAGISTRATURE SUPERIORI

PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 4 - 09129 CAGLIARI

VIALE A. DIAZ, 59/B - 09170 ORISTANO

(T) 070 45 13 322 (F) 070 79 62 204

(P) carlocuccu@pec.it (M) carlo.cuccu@gmail.com

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

Atto d'appello

per **ALESSIA MURGIA** (MRGLSS67M41G113T) nata a Oristano l'1.8.1967, residente a Oristano in Via E. Carta n. 8, con domicilio eletto a Cagliari in Piazza della Repubblica n. 4, presso lo studio dell'Avv. Carlo Cuccu (CCCCRL78D05G113O), che la rappresenta e difende per procura in calce al presente atto, e che chiede di ricevere le comunicazioni della procedura alla PEC carlocuccu@pec.it (si dichiara che il fax è 070 79 62 204),

appellante-ricorrente,

contro

LAORE Sardegna - Agenzia per l'attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (03122560927), in persona del legale rappresentante, con sede a (09123) Cagliari in Via Caprera n. 8 (PEC protocollo.agenzia.laore@legalmail.it) rappresentata e difesa in prime cure dalle Avv.te dell'Area legale dell'Agenzia, Valentina Pichiri e Carla Putzolu,

appellata-resistente,

ABIS Virginia; **PORRU** Alessia; **CIGAGNA** Cristiana; **CAULI** Alessandra; **CASULA** Luca; **FADDA** Alessandro; **SIRIGU** Federica; **PILI** Sonia; **PORCU** Mathilde; **CORRIAS** Lucia; **CALABRESU** Francesca; **DEMURTAS** Mauro; **STAFFA** Nicola; **PUDDU** Sara; **PALA** Gabriele; **CARZEDDA** Gabriele; **DESSI'** Roberta; **SIDDI** Alessio; **PAULIS** Francesca; **RUGGIU** Stefania; **BUTTU** Valentina; **SANNA** Roberta; **DEIAS** Cinzia; **DEMURU** Antonella; **SERRA** Maria Francesca; **BONFIGLIO** Piernicola; **DEMURU** Sharin; **CARTA** Paolo 86; **FALCONI** Raffaele; **CESARACCIU** Giuseppe; **TIDU** Luisa; **ARTIZZU** Tiziana; **GUELI** antonella Maria; **PIRAS** Simona; **DEFALCHI** Cristina; **LAI** Serenella; **MELONI** Michele; **ANGIUS** Rossano; **ARGIOLAS** Cinzia; **PINNA** Paola; **LODDO** Elisabetta; **SANDOLO** Gemma; **DESSI'** Giovanna Patrizia; **PISCHEDDA** Sebastiana; **DEIDDA** Marco; **PORCU** Veronica; **ARGIOLAS** Francesca; **VACCA** Lucia; **SCOTTU** Giovanni Antonio; **MURGIONI** Barbara Monica; **PIRODDI** Lucia Carmela; **DESSI'** Roberta; **MANGHINI** Clara; **SENETTE** Serena; **VALTAN** Massimo; **BOZZI** Monica; **TATTI** Laura; **MULAS** Claudia; **CASULA** Laura; **ORTU** Elena; **CASULA** Antonella; **MELIS** Michela; **VILLARA'** Alessandra; **PIRAS** Giuseppe; **MEREU** Katiuscia; **MUSCAS** Maurizio; **MILIA** Maria Roberta; **AUGUSTI** Roberta; **ATZENI** Paolo; **CHESSA** Ivan; **URRACI** Valentina; **PALA** Dalila; **PIU** Marina; **FUCCI** Francesca; **MURGIA** Francesca; **SEDDA** Paola; **PORCU** Paola; **PINNA** Ilaria; **FIorentino** Maria Ester Gavina; **PISANU** Marco; **PISA**

Daniela; **BATTAGLIA** Manuela; **SERRA** Antonella; **MONNI** Maurizio; **PITTALIS** Daniele; **PALA** Roberta; **FENU** Claudia; **DIANA** Roberto; **SEU** Elisabetta; **ARRU** Rafaella; **SEMA** Efisio Carmine; **SOGGIA** Francesco; **MURA** Andrea; **CASCIU** Camilla; **PISCHEDDA** Maria Dalila; **FARINA** Carla; **PERRA** Malvina; **SCANU** Marta; **MARRAS** Giuseppe; **CARDIA** Alessandra; **PIRAS** Sara; **MELONI** Leonarda; **PUTZU** Noemi; **CABBOI** Antonio; **BAULE** Maria Antonia; **CANNAS** Paolo; **CARTA** Paola; **MARTEDDU** Barbara; **MOI** Alessandra; **DELOGU** Nicola; **CADDEO** Cristina; **LOCCI** Maria Grazia; **SUNDA** Filippo; **ARZU** Francesco; **PINNA** Andrea; **RUSSU** Simona; **PITTALIS** Gavino; **SOTGIU** Stefania; **SULAS** Alessia; **PISCHEDDA** Francesca; **PIREDDU** Nicolas; **ARGIOLAS** Alice; **MELONI** Michele; **VINCI** Samanta; **MOCCO** Fabio; **SEDDA** Silvia; **CARTA** Samuela; **MELIS** Alessandra; **CHESSA** Giorgio; **GRASSI** Davide; **COLLU** Manuela; **MURA** Roberto; **FLORIS** Stefano; **MORETTI** Marco; **ARDU** Cristiana; **BARRILI** Stefania; **ROSMARINO** Loredana; **LECCA** Maria Cesiretta; **DEIALA** Marco; **MURONI** Paolo; **DEIANA** Michela; **PORRU** Mariano; **SERRA** Monica; **CUI** Caterina; **CARBONI** Simonetta; **LOCCI** Daniela; **ERRIU** Luca; **CARDIA** Germana; **LECCA** Andrea; **CAREDDA** Maria Francesca; **FLORE** Matteo; **SORU** Francesca; **SAPORITI** Maria Francesca; **SULAS** Annalisa; **CONTU** Samuel; **PORTA** Sara; **ONNIS** Martina; **CHERCHI** Maria Francesca; **MURGIA** Angelica; **MATTU** Francesco; **PISTIS** Mara; **SARDU** Gabriele; **SERRA** Alessandro; **PORTA** Daniele; **CASULA** Maria Francesca; **BOI** Marcella; **CHERCHI** Gaetana; **MASCIA** Domenico Alfonso; **ALDORISIO** Matteo; **ROSSETTI** Angelica; **LISCI** Anna Maria; **FIORI** Federica; **UNIDA** Federica; **SARRITZU** Stefano; **CARIA** Antonio Marco; **MAGARI** Davide; **IBBA** Claudio; **BARABESI** Monica; **ROSANA** Silvia; **ONALI** Mirko; **LADU** Eugenia; **CICALO'** Matteo; **RIZZU** Maria Gabriela; **ORLANDI** Camilla; **PORCU** Roberta; **PUDDU** Silvia; **PINTO** Davide Simone; **MANCA** Barbara; **PODDA** Daniele Antonio; **CIVIERO** Bruna; **RUIU** Andrea; **PORCEDDU** Luigi; **FIGUS** Valentina; **COCCO** Antonella; **CABIDDU** Giuseppe; **ARANGINO** Nicoletta; **CHESSA** Costantino; **FRONGIA** Bastianina; **CAMPUS** Claudio; **MURGIA** Valentina; **LOI** Matteo; **VACCARGIU** Elena; **MONTISCI** Michela; **ARAMU** Stefano; **SALARIS** Emanuela; **MAMELI** Giulia; **DEIANA** Tiziana; **PINTORE** Igor; **SORIGA** Francesca; **FARINA** Pierina; **LACONI** Gian Luca; **MELONI** Stefano; **GAGLIEGA** Tiziana; **PITZALIS** Franca Maria Luisa; **CANTINI** Annalisa; **SPIGA** Donatella; **CAPELLI** Adriano; **BIGGIO** Cinzia; **LORRAI** Alfredo; **SERRAU MARONGIU** Angelo; **SENES** Raffaele; **PUDDU** Alberto; **PILLONI** Emanuela; **CORONA** Alessandro; **FENU** Antonella; **LADU** Veronica; **BRUNO** Alessio; **PASSIU** Laura; **PREMOSELLI** Marco; **FORENSE** Manuela; **SECCI** Elisa; **SCIO'** Alessandro; **MURA** Ilaria; **RUBIU** Stefano; **COSTA** Virginia; **SERRA** Maurizio; **LAI** Grazia; **COLUMBU** Gabriella; **SOLINAS** Anna Maria; **UDA** Francesco; **MATACENA** Andrea Arnaldo; **MALLOCI** Emanuela; **LASIO** Simonetta; **MOCCI** Marta; **NURRA** Maria Letizia; **PAGGIOLU** Marzia; **CHIADO' FLORIO** Ilaria; **SANNIA** Silvia; **PIU** Valeria; **BASILE** Maria; **CABRAS** Laura; **CROBEDDU** Francesca; **COCCOLLONE** Laura; **SECCI** Nicholas; **MULAS** Fabio; **FULGHESU** Fabio; **MAXIA** Giulia; **ARGIOLAS** Giulia; **SANNA** Beatrice; **FRAU** Roberta

Filomena; **ARGIOLAS** Giulia; **DETTORI** Laura; **BASCIU** Brunello; **PUSCEDDU** Daniela; **CADEDDU** Nicolò; **CONGIU** Elisa; **FOIS** Rita; **MULA** Alice; **MARCHI** Francesca; **CUCCURU** Virginia; **DIANA** Nicola; **ULERI** Marco; **ARESU** Giorgia; **MEDDA** Anna Rita; **MACCIONI** Marina; **PODDIGHE** Francesca; **ARMAS** Ernesto; **MELI** Maria Sabina; **ATZORI** Marta; **DENTI** Daniela Antonella; **MUCELI** Carlo; **COZZULA** Susanna; **MELIS** Deborah; **DELUSSU** Alessandro; **CANNAS AGHEDU** Luigi; **FADDA** Patrizia; **DEIANA** Albina; **SCINTU** Luisa; **TATTI** Gilda; **SEDDA** Milena; **OLLA** Maura; **LANGIU** Luigi; **CIDU** Giuseppe; **CURCU** Laura; **MACCIONI** Stefano; **PILI** Paola Daniela; **PISCHEDDA** Marco; **CARA** Monica; **LADU** Rosanna; **BOSCU** Giampaolo; **MULAS** Fabio; **USELLI** Jordy; **CAU** Giulia; **VINCIS** Filippo; **CARTA** Giuseppe; **LAI** Claudia; **MONTISCI** Fabrizio; **ATZENI** Rita; **TATTI** Federica; **CADDEO** Remo; **SPIGA** Marcello; **MELONI** Maria Laura; **MOSSA** Michela; **MELONI** Liliana, non costituiti nel giudizio di primo grado, e notificati per pubblici proclami,

controinteressati,

per la riforma

\\ (nella quale i numeri delle produzioni corrispondono a quelle acquisite al fascicolo di prime cure).

Fatto e svolgimento del giudizio di primo grado.

Il presente giudizio trae origine dal ricorso straordinario al Presidente della Repubblica che la Murgia ha proposto il 20.5.2022, per ottenere l'annullamento *“-della graduatoria finale pubblicata, per estratto, il 20.1.2022 sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 3, parte III, del 20.1.2022 (doc. 1), approvata con determinazione n. 1361/2021 del 7.12.2021, all’esito del “concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 21 Istruttori amministrativi, categoria C, livello retributivo C1”, nella parte in cui è stata classificata al n. 571 col punteggio di 44,00; -del bando di gara, per quanto occorrer possa; -di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi, ancorché non conosciuti e inclusi gli atti endoprocedimentali, inclusi i chiarimenti della commissione e i verbali della procedura.*

A seguito dell'opposizione di LAORE ex art. 10, DPR 1199/1971, la Murgia ha trasposto il giudizio nanti il TAR Sardegna, atto notificato il 30.6.2022 (v. doc. 10), e con atto di costituzione in giudizio ex artt. 48 e 11 DPR n. 1199/1971, insistendo nella domanda di annullamento degli atti contestati.

In particolare, la Murgia ha dedotto di aver partecipato al concorso per titoli ed esami oggetto degli atti gravati, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato come istruttrice Amministrativa, categoria C, livello retributivo C1. Ai fini del punteggio, il bando di concorso ha previsto che *“i titoli, rilevabili dall’attestazione allegata alla domanda, sono valutati dalla Commissione esaminatrice, nominata ai sensi del successivo art. 9, dopo la*

eventuale prova preselettiva e prima dello svolgimento degli esami orali. Sono valutabili i seguenti titoli culturali e professionali fino ad un massimo di 30 punti [...] b) Esperienze di lavoro (massimo 20 punti): -maturate per almeno due anni nell'ultimo quinquennio nelle attività di assistenza tecnica alle aziende zootecniche in programmi finanziati dall'Unione Europea: punti 1 per anno per un massimo di 10 punti; -maturate presso pubbliche amministrazioni: punti 1 per anno per un massimo di punti 8 in posizione funzionale equivalente a quella per la quale si concorre, punti 0,25 per anno per un massimo di punti 2 in posizione funzionale area amministrativa immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre” (v. doc. 3, art. 8, c. 2, lett. b). È stata ivi prevista anche la valutazione di “ulteriori titoli (0,25 per titolo fino ad un massimo di 1 punto)” per “gli attestati di profitto, conseguiti a seguito di prova finale al termine di corsi di formazione e perfezionamento professionale, di durata continuativa o articolata in più sessioni non inferiori a 6 mesi” (v. art. 8, c. 3, lett. d).

La Sig.ra Murgia ha presentato la relativa domanda di partecipazione, dichiarando il possesso dei requisiti chiesti, inclusi quelli sopra richiamati, e dichiarando perciò “*k) di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai sensi dell’art. 8 del bando di concorso: di aver lavorato come impiegata amministrativa presso l’Associazione Provinciale Allevatori (di Oristano) dal 1989 al 2018; di aver frequentato un corso per addetti ai servizi amministrativi computerizzati della Regione Autonoma della Sardegna nell’anno formativo 1987/88”* (v. doc. 4). Tali titoli avrebbero quindi dovuto garantirle 10 punti per il lavoro presso l’APA, e ulteriori 0,25 punti per l’attestato di addetta ai servizi amm.vi.

Invece, all’esito della fase di valutazione titoli, prima degli esami, la Murgia ha appreso di esser stata ammessa, ma senza il riconoscimento del punteggio per l’esperienza maturata presso l’APA nel periodo 15.6.1989/20.10.2018, e per il possesso del titolo di addetto ai servizi amministrativi computerizzati rilasciatole dalla Regione (doc. 5).

A fronte di specifico quesito, la commissione ha comunicato che Pertanto, nelle more del concorso e prima delle prove orali, la Sig.ra Murgia ha chiesto gli opportuni chiarimenti alla commissione esaminatrice, la quale ha spiegato che per l’autocertificazione dei titoli “*non risulta specificato a quale dei casi previsti dall’art. 8 possa essere valutata l’esperienza lavorativa dichiarata”*, mentre per l’attestato di addetta ai servizi amm.vi computerizzati “*la commissione non ha attribuito punteggio poiché carente degli elementi necessari per la valutazione; nell’autocertificazione non sono indicati periodo di riferimento ed esame finale”* (v. docc. 6 e 7).

Dopo gli esami, LAORE ha pubblicato l’estratto della graduatoria nel BURAS del 20.1.2022, con la Murgia collocata al 571° posto col punteggio di 44 (ben oltre la posizione

utile all'assegnazione di uno dei 21 posti messi a concorso), ma con i 10,25 punti che le son stati ingiustamente negati si sarebbe collocata al 258° col punteggio di 54,25. Va detto che la graduatoria avrà validità anche per i prossimi anni e quindi per i preannunciati scorrimenti, e che perciò l'odierna appellante ha interesse alla più favorevole collocazione in graduatoria, che le permetta di accedere prima alla posizione lavorativa per la quale è risultata idonea.

Gli atti lesivi son stati gravati per *“(I) Violazione dell’art. 8, c. 2, lett. b) del bando. Violazione della L. 241/1990 e dei principi che regolano il procedimento amministrativo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento, carenza di motivazione, illogicità e perplessità”* e *“(II) Violazione dell’art. 8, c. 3, lett. d) del bando. Violazione della L. 241/1990 e dei principi che regolano il procedimento amministrativo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento, carenza di motivazione, illogicità e perplessità”*. Nel chiedere il conseguente annullamento e riforma della graduatoria *in parte qua*, la Murgia ha anche chiesto (prima col ricorso straordinario, e poi nel giudizio trasposto) di poter eseguire la notifica per pubblici proclami verso i controinteressati che la precedono collocati tra la posizione attuale della ricorrente (571° posto) e quella a cui quale accederebbe con l'accoglimento del ricorso (258° posto), con la duplice motivazione che tali soggetti sono numerosissimi, e soprattutto non sono stati resi noti gli identificativi, poiché se ne menziona solo nome e cognome, ma non gli altri dati imprescindibili (codice fiscale o residenza).

Con ordinanza presidenziale n. 229/2022, il TAR ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami su sito web istituzionale di LAORE, alla quale è stata data esecuzione, con la conseguente evocazione in giudizio di controinteressati.

Si è costituita in giudizio LAORE per eccepire inammissibilità e infondatezza del ricorso, e dopo la camera di consiglio cautelare del 3.8.2023, il TAR Sardegna ha trattenuto la causa in decisione, previo avviso ex art. 60 c.p.a., per poi emettere la sentenza ora gravata e dichiarare inammissibile il ricorso *“per omessa notifica ad almeno un controinteressato, non essendo stato il ricorso straordinario notificato, pacificamente, ad alcuno dei soggetti che precedono la ricorrente in graduatoria”*.

La sentenza gravata è ingiusta e merita di essere riformata, per i seguenti motivi di

diritto.

A.

A.1). Error in iudicando. Errata applicazione degli artt. 41, comma 4, e 49 del c.p.a., nonché dell’art. 24 Cost.

Il TAR sardo ha ritenuto inammissibile il ricorso avendo *“ritenuto che in senso contrario*

alla difesa della parte ricorrente: -non sia necessario che la graduatoria riporti la precisa indicazione di elementi ulteriori oltre al nominativo dei partecipanti perché gli stessi possano essere identificabili e dunque assumere la veste di controinteressati, ad almeno uno dei quali il ricorso debba essere notificato, potendosi quantomeno esigere dalla ricorrente l'esercizio di attività conformi all'ordinaria diligenza per il reperimento di indicazioni ritenute necessarie per la notificazione, del tutto mancate nel caso di specie e, in particolare, l'esercizio del diritto d'accesso sotto tale profilo e dovendosi eventualmente valutare il rifiuto dell'amministrazione a rendere noti i dati necessari alla notifica del ricorso ai fini della sua ammissibilità (cfr. ad es. TAR Roma, Sez. III, 27.12.2017, n. 12665: "nel giudizio amministrativo infatti ai fini della decorrenza del termine di decadenza per l'impugnazione di un provvedimento, è sufficiente la conoscenza formale dei suoi elementi essenziali e della sua portata dispositiva, con la conseguenza dell'ininfluenza, ai fini che qui rilevano, della mancata conoscenza della motivazione dell'atto lesivo e della documentazione istruttoria assunta a suo fondamento, non avendo parte ricorrente evidenziato ulteriori circostanze (quali, ad esempio, l'impossibilità di reperire, nelle more dell'accesso agli atti, l'indirizzo di almeno un controinteressato)"))

La decisione non può essere condivisa anzitutto per la ragione più liquida, ovvero che -come già detto- la notifica per p.p. è stata chiesta anche sul presupposto ex art. 41 comma 4 c.p.a., testualmente concludendo di tener ferma *"la richiesta di autorizzazione della notifica per pubblici proclami, data la comunque elevata quantità dei soggetti controinteressati"* (v. ult. cpv. del PQM sia del ricorso straordinario, che della costituzione in trasposizione).

Ebbene, come ricordato recentissimamente da codesto Ecc.mo Consiglio di Stato per un caso analogo, si rileva che la ricorrente *«ha inteso assolvere al suo onere ai sensi della disposizione da ultimo richiamata mediante le modalità previste dal cit. comma 4 dell'art. 41, motivata dall'immenso numero dei destinatari (così nell'istanza), e dunque attraverso la necessaria autorizzazione del giudice adito»*. Così inquadrata la fattispecie, deve allora invocarsi *«la corretta interpretazione dell'art. 41 c.p.a., in forza del quale l'istituto della notifica per pubblici proclami trova applicazione in tutti i casi in cui 'la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio' e, contrariamente a quanto ritenuto da un diverso filone ermeneutico [cioè quello espresso dalla sentenza gravata, n.d.r.], non è previsto affatto per le sole ipotesi di integrazione del contraddittorio; né esige la rigorosa prova delle "difficoltà incontrate dalla parte ricorrente nel reperire l'indirizzo di almeno un controinteressato per ottemperare alla disposizione di cui all'art. 41, co. 2, c.p.a.», e non per i soli casi di*

integrazione del contraddittorio (v. Cons. Stato, Sez. VII, 12.2.2024. n. 1414; 10.5.2022, n. 3657).

Chiarito quanto precede, siccome l'istanza dell'odierna appellante è stata motivata espressamente con la difficile evocazione dei numerosi controinteressati, non si comprende la ragione che ha indotto il primo Giudice a tornare sui suoi passi, peraltro dopo aver inizialmente autorizzato la notificazione per pubblici proclami.

Ne deriva che la sentenza è ingiusta nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato, invece di rilevare l'avvenuta integrazione del contraddittorio in aderenza con la previsione dell'art. 41, c. 4, coordinato anche con la lettura costituzionalmente orientata ex art. 24 Cost.

A.2). Error in iudicando. Errata applicazione degli artt. 41 e 49 del c.p.a., nonché degli artt. 3 e 24 Cost.

Fermo quanto precede, per scrupolo si deve comunque contestare la tesi offerta dal TAR sull'identificabilità dei ricorrenti, sia perché basata su una giurisprudenza relativa a caso diverso, ma soprattutto per violazione delle norme indicate in epigrafe.

Anzitutto, la sentenza n. 12665/2017 del TAR Lazio citata dal primo Giudice non affronta il caso di una insufficiente identificazione dei soggetti in graduatoria, ma riguarda il ben diverso caso del ricorrente che -dopo la pubblicazione della graduatoria lesiva- aveva chiesto l'accesso agli atti concorsuali per valutare se impugnarli. Tanto è vero, che in tale sede il TAR Lazio non ha affrontato affatto il problema della compiuta identificazione dei controinteressati e tantomeno della notifica per pubblici proclami, ma si è occupato solo della tardività del ricorso rispetto al momento in cui è emersa la lesività degli atti contestati.

Anzi, il TAR Lazio è stato ancora più esplicito spiegando che di ritenere tardivo quel ricorso *“non avendo parte ricorrente evidenziato ulteriori circostanze (quali, ad esempio, l'impossibilità di reperire, nelle more dell'accesso agli atti, l'indirizzo di almeno un controinteressato)”*. Insomma, si tratta di tutt'altra situazione rispetto a quella attuale.

In secondo luogo, la decisione oggi gravata non può esser condivisa, perché in ogni caso non può ritenersi irrilevante il fatto che i controinteressati in graduatoria (provenienti da ogni dove) non sono sufficientemente identificati, perché la sola indicazione di nome e cognome non consente di distinguere le inevitabili omonimie.

È certamente vero che -in astratto- i dati identificativi mancanti dalla graduatoria avrebbero potuto essere oggetto di un'istanza d'accesso, ma deve escludersi un onere della ricorrente/appellante in tal senso, perché sarebbe in palese contrasto con le norme di cui si deduce ora la violazione.

Invero, prima ancora di ribadire che la Murgia ha prestato la corretta diligenza con

l'istanza ex art. 41, c. 4, c.p.a., va detto che se si grava la ricorrente dell'onere di chiedere l'accesso alla p.A. resistente, le si impone automaticamente un'abnorme compressione del termine di ricorso, col conseguente aggravio del diritto di difesa ex art 24 Cost., e in spregio del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., perché le verrebbe ingiustificabilmente imposto un onere maggiore rispetto a chi impugna atti nei quali i controinteressati sono totalmente omessi, o inequivocabilmente identificabili.

In altre parole, se la Murgia avesse proposto l'istanza d'accesso evocata dal TAR, avrebbe dovuto attendere l'espletamento delle formalità relative (inclusi i 30 giorni per la risposta e la consultazione dei soggetti titolari dei dati personali), per eseguire poi le richieste di certificati anagrafici ai rispettivi Comuni di appartenenza, per poi individuare il domicilio reale, eccetera.

La 'beffa' maggiore consiste nel fatto che questo aggravio di difesa si traduce in un ingiusto vantaggio processuale per la p.A. (la stessa che ha identificato solo parzialmente i controinteressati).

Per tutto quanto precede, la sentenza è ingiusta anche nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il ricorso, ravvisando inopinatamente l'asserita scarsa diligenza della ricorrente e imponendole di fatto un onere processuale diverso da quelli gravanti sulla generalità dei ricorrenti, in spregio delle norme costituzionali e processuali citate in rubrica.

Di conseguenza, trattandosi di giudizio nel quale (paradossalmente) la ricorrente ha già integrato il contraddittorio eseguendo l'autorizzata notifica per pubblici proclami, si chiede che l'Ecc.mo Consiglio di Stato Voglia decidere la causa nel merito, e accogliere il ricorso proposto dalla Murgia, sulla base delle censure di ricorso (ignorate dalla sentenza gravata) che si riportano testualmente di seguito:

B.

B.1). Violazione dell'art. 8, c. 2, lett. b) del bando. Violazione della L. 241/1990 e dei principi che regolano il procedimento amministrativo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento, carenza di motivazione, illogicità e perplessità.

Come detto, la commissione esaminatrice ha negato alla ricorrente il riconoscimento dei 10 punti che le sarebbero spettati per le esperienze lavorative pregresse maturate ai sensi dell'art. 8, c. 2, lett. b) del bando, presso l'Associazione Provinciale Allevatori.

Secondo la spiegazione fornita dalla commissione, non sarebbe stato chiaro a quale voce dell'art. 8 sarebbe stata ascrivibile l'esperienza lavorativa della ricorrente: orbene, la tesi è inverosimile per il semplice fatto che i due tipi di esperienze di lavoro valutabili ex art. 8 cit. sono -come detto- quelle maturate nell'assistenza tecnica alle aziende zootecniche e quelle maturate presso pubbliche amministrazioni. Sennonché, come ben noto a LAORE,

l'APA non è una pubblica amministrazione ed è invece è un ente privatistico storicamente attivo nel settore zootecnico, e che lavora solo grazie ai programmi finanziati dall'UE: pertanto, non si comprende davvero cosa mai occorresse aggiungere per convincere la commissione che l'esperienza lavorativa della Sig.ra Murgia era valutabile ai fini del punteggio ex art. 8 cit.

In altre parole, la commissione ha affermato di non sapere se un'Associazione di allevatori era una pubblica amministrazione o no!

Non va sottaciuto che altri candidati, provenienti dallo stesso settore (e in particolare dall'ARA, Associazione Regionale Allevatori, cioè l'organizzazione sovraordinata all'APA), hanno giustamente ottenuto la valutazione della loro esperienza lavorativa in seno a tale soggetto, a riprova del fatto che non è in discussione il fatto che il punteggio ex art. 8 dovesse spettare a chi ha lavorato presso le Associazioni di Allevatori, dei vari livelli. I candidati provenienti dall'ARA sono, in particolare, almeno Rivano Daniela (2° posto), Mundula Massimiliano (3° posto) e Falqui Eleonora (11° posto).

Già, quanto precede evidenzia l'illegittimità degli atti gravati per tutti i vizi in rubrica, compresa la disparità di trattamento a danno della ricorrente. In altre parole, nel negare il punteggio ex art. 8 alla ricorrente la commissione ha violato il bando, ha peccato nella sua istruttoria, affidandosi a una motivazione che non può giustificare l'omessa valutazione dell'esperienza lavorativa della ricorrente, che si è per giunta vista discriminata rispetto ai colleghi regionali.

Vi è poi da considerare che a fronte di una dichiarazione dei titoli, l'eventuale dubbio della commissione (se mai vi fosse stato spazio per un dubbio) avrebbe dovuto esser fugato con un soccorso istruttorio, che non sarebbe stato volto a integrare la dichiarazione dei requisiti, e che avrebbe assicurato la corretta valutazione di quanto già dichiarato dalla Sig.ra Murgia.

Per tutto quanto precede, la Sig.ra Murgia avrebbe avuto diritto all'assegnazione dei 10 punti corrispondenti alla valutazione ex art. 8 del bando per i 10 anni di esperienza presso l'Associazione Provinciale Allevatori di Oristano tra il 15.6.1989 e il 20.10.2018.

B. 2). Violazione dell'art. 8, c. 3, lett. d) del bando. Violazione della L. 241/1990 e dei principi che regolano il procedimento amministrativo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento, carenza di motivazione, illogicità e perplessità.

Parimenti ingiusta è l'esclusione del punteggio che le sarebbe spettato per il possesso del titolo di "Addetta ai Servizi Amministrativi Computerizzati", ottenuto all'esito di un corso di formazione della durata di 1200 ore tenuto e organizzato dalla Regione Sardegna. Il requisito è stato regolarmente dichiarato e autocertificato dalla ricorrente con la domanda

di ammissione e con gli allegati, e in sede di esame orale ha esibito il certificato (nel quale appunto sono attestati sia il periodo di riferimento, sia il voto conseguito, v. doc. 5).

A questo proposito, si devono ribadire tutti i vizi dedotti al motivo precedente con riferimento alla mancata valutazione dell'esperienza lavorativa, perché anche in questo caso la commissione ha violato il bando, ha peccato nella sua istruttoria, e si è arroccata in una motivazione carente e illogica.

È appena il caso di rilevare che nei chiarimenti resi alla ricorrente prima degli esami orali, la commissione ha affermato che nell'autocertificazione dei titoli sarebbero mancati "periodo di riferimento ed esame finale". Sennonché, si tratta di una motivazione che non rispetta le previsioni del bando, il quale chiedeva ai candidati di autocertificare (salve le successive ed opportune verifiche) "gli attestati di profitto, conseguiti a seguito di prova finale al termine di corsi di formazione e perfezionamento professionale, di durata continuativa o articolata in più sessioni non inferiori a 6 mesi".

La ricorrente ciò ha fatto, ha correttamente dichiarato di aver partecipato al corso di formazione di ben 1200 ore, senza dichiarare il voto perché non era richiesto. E comunque, quando si è presentata all'orale, ha esibito il certificato quando le è stato chiesto –come dovuto- di provare i requisiti dichiarati nella domanda di ammissione. Viene allora da chiedersi per quale motivo la commissione abbia comunque ritenuto di non poter assegnare il punteggio, neppure dopo aver appurato che il titolo autodichiarato rientrava effettivamente tra quelli valutabili ai fini del bando. Ancora una volta, si deve rilevare il cattivo uso delle sue prerogative da parte della commissione, che in questo caso non aveva neppure bisogno di attivare il soccorso istruttorio (ma avrebbe dovuto farlo in caso di dubbio).

Per tutto quanto precede, la Sig.ra Murgia avrebbe avuto diritto all'assegnazione di 0,25 punti corrispondenti alla valutazione prevista dall'art. 8 del bando per il titolo dichiarato, in quanto conforme alle prescrizioni del bando.

B.3). Falsa applicazione del bando. Violazione della L. 241/1990 e dei principi che regolano il procedimento amministrativo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento, illogicità, irragionevolezza e abnormità.

La ricorrente è ben consapevole che per la mancata valutazione dei suoi titoli - autocertificati sotto le responsabilità penali di legge, v. art. 5, c. 3 del bando- l'amministrazione resistente potrebbe invocare la clausola ex art. 8, ult. comma, ove il bando precisa che *"i titoli di cui la candidata richiede la valutazione ... devono essere autocertificati nel modello di attestazione dei titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la loro valutazione. In mancanza di tali informazioni la Commissione*

esaminatrice non valuta il titolo”.

Tuzioristicamente, si devono allora fare alcune precisazioni.

In primis, come detto, la ricorrente ha correttamente dichiarato tutti gli elementi necessari, e cioè di possedere i requisiti previsti dalle lettere b) e d) dell’art. 8, specificando nella sua autocertificazione *“k) di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai sensi dell’art. 8 del bando di concorso: di aver lavorato come impiegata amministrativa presso l’Associazione Provinciale Allevatori (di Oristano) dal 1989 al 2018; di aver frequentato un corso per addetti ai servizi amministrativi computerizzati della Regione Autonoma della Sardegna nell’anno formativo 1987/88”* (v. doc. 4).

Per valutare se tale indicazione sia compiuta si deve anzitutto rimarcare che nel bando manca una tassativa specificazione degli elementi da indicare nell’autocertificazione, così che la *lex specialis* dev’essere interpretata, per i noti principi giurisprudenziali, nel senso di consentire la più ampia partecipazione. Non va sottaciuto, infatti, che l’art. 8 ult. comma si riferisce genericamente a dichiarazioni “non complete”, senza tuttavia indicare quali siano gli elementi essenziali da non omettere, e lasciando dunque una certa libertà espressiva al candidato.

Ciò premesso, si deve aggiungere che l’autocertificazione della Sig.ra Murgia è stata resa in modo compiuto, e che non potevano esserci equivoci nel momento in cui la ricorrente ha dichiarato di possedere i requisiti ex lettere b) e d) dell’art. 8.

In ogni caso, a tutto voler concedere, se l’autocertificazione della Sig.ra Murgia fosse incompleta, si dovrebbe comunque ritenere illegittima la previsione del bando che neghi automaticamente il punteggio per i titoli autocertificati in modo asseritamente impreciso, e che non consenta alla candidata di dimostrare il possesso di quanto dichiarato.

In altre parole, disponendo l’automatica esclusione di punteggi per titoli descritti in modo “non completo”, l’art. 8 ult. comma consentirebbe ingiustamente alla commissione di cestinare la questione senza neppure prendersi il disturbo di verificare se l’autocertificazione resa sotto responsabilità penale è corretta o no.

Così interpretata, la *lex specialis* sarebbe illegittima per contrasto coi basilari principi dell’agire amministrativo, inclusi i principi di efficacia, efficienza, proporzionalità, buon andamento e trasparenza, in base ai quali la p.A. dovrebbe preoccuparsi di garantire che i migliori candidati ottengano -in base a quanto dichiarato- la miglior collocazione possibile, per consentire l’accesso dei più qualificati alle posizioni bandite.

Tale risultato è infatti ostacolato quando si pretermette la giusta valutazione dei titoli sulla base di una -non meglio descritta- imprecisione nell’autocertificazione, e in assenza di qualsivoglia verifica o di un soccorso istruttorio. Si è infatti di fronte ad una

dichiarazione ritenuta non chiara, ma non inesistente e comunque sufficientemente dettagliata.

Ne deriva che gli atti impugnati sarebbero illegittimi anche ove si ritenessero emessi in applicazione dell'art. 8, ult. comma del bando, per illegittimità derivata da quest'ultimo, nella parte in cui prevede l'automatica esclusione di punteggio per titoli certificati ma asseritamente "non completi".

C.

Trattandosi di giudizio nel quale i controinteressati son stati evocati tramite notifica per pubblici proclami, e poiché nessuno di loro si è costituito in giudizio, si chiede che l'Ecc.ma Sezione Voglia autorizzare anche per tale grado di giudizio la notifica per pubblici proclami, sulla base dei medesimi e invariati presupposti dedotti in prime cure, ovvero sia ex art. 41, c. 4 del c.p.a. per l'elevata quantità dei soggetti controinteressati, e sia per l'impossibilità di ricavare dal provvedimento impugnato l'esatta identità di anche uno solo dei controinteressati (dei quali è presente solo il nome ed il cognome, mentre per le consuete ragioni di privacy sono omessi gli ulteriori elementi identificativi, come il codice fiscale o l'indirizzo di residenza, senza i quali l'identificazione è però impossibile).

P.Q.M.

Si chiede che l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito Voglia, *contrariis reiectis*, accogliere il suesteso appello e riformare la sentenza in epigrafe, e per l'effetto decidere nel merito il ricorso rigettato dal TAR Sardegna, sulla base delle censure sopra esposte, per infine annullare gli atti impugnati, nella parte in cui LAORE Sardegna - Agenzia per l'attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale, ha ingiustamente negato alla Sig.ra Alessia Murgia l'assegnazione di p.ti 10 per esperienze lavorative pregresse, e p.ti 0,25 per il titolo dichiarato.

Con ogni conseguente pronuncia.

Ai fini del contraddittorio, stante l'impossibilità di ricavare dal provvedimento impugnato l'esatta identità dei controinteressati (dei quali è presente solo il nome ed il cognome, mentre per le consuete ragioni di privacy sono omessi gli ulteriori elementi identificativi, come il codice fiscale o l'indirizzo di residenza, senza i quali l'identificazione è però impossibile), si chiede che l'Ecc.mo Consiglio di Stato Voglia autorizzare la notifica del ricorso a mezzo dei pubblici proclami, ovvero ordinare in via istruttoria all'Amministrazione resistente la completa ostensione dei nominativi relativi ai soggetti ubicati tra la posizione attualmente occupata dalla ricorrente (571° posto) e la posizione alla quale accederebbe in caso di integrale accoglimento del ricorso (258° posto). Ferma la richiesta di autorizzazione della notifica per pubblici proclami, data la comunque

elevata quantità dei soggetti controinteressati.

Si dichiara che per il giudizio, di valore indeterminabile, sarà versato ratione materiae il contributo unificato pari a € 487,50.

Cagliari, 1.3.2024

Avv. Carlo Cuccu